

Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale		
1	Si chiede se possono essere computate nel progetto le seguenti spese: • spese di omologazione del trattore o della macchina • spese relative al contributo PFU • costi di abbonamento a servizi telematici	No, sono ammissibili unicamente le spese di acquisto o noleggio con patto di acquisto del trattore o della macchina e quelle di redazione della perizia asseverata.
2	Ai sensi dell'Allegato, per i trattori a ruote o a cingoli, il costo di listino degli accessori per lo specifico allestimento richiesto non può superare il 30% del prezzo di listino base o standard del trattore. Come si applica tale requisito?	Ai fini del rispetto del requisito riportato al punto 1 dell'Allegato: a) per "prezzo di listino base o standard del trattore" si intende il costo di listino al netto di opzioni di scelta di elementi già presenti nell'allestimento base o standard o di accessori ulteriori; è possibile aggiungere in tale voce, se non compresi nell'allestimento base o standard, i costi di listino relativi a cabina ROPS, pneumatici, struttura FOPS, sistemi di visione con AI, sistema di filtrazione di categoria 4 per i trattori T2 con cabina, sistema agevolatore per l'abbassamento e il sollevamento del telaio dal posto di guida per i trattori T2 con struttura a 2 montanti; b) per "costo di listino degli accessori" si intendono le restanti voci del listino selezionate dall'impresa per lo specifico allestimento scelto. Il costo di cui alla voce b) sarà computato nella misura massima del 30% del costo di cui al punto a). Ai fini della determinazione del costo del progetto, al prezzo di listino così risultante sarà applicato lo sconto previsto dal rivenditore nel rispetto del limite minimo del 20%.
3	In cosa consistono i "sistemi di visione con AI" perché i relativi costi siano aggiunti al costo base del trattore?	I sistemi di visione con AI sono costituiti da un insieme di apparati, per lo più digitali, in grado di elaborare le immagini provenienti da sistemi di rilevamento installati sul trattore e di riconoscere ostacoli fissi e persone a terra segnalandone la presenza all'operatore. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento e dell'inclusione nel costo base/standard del trattore, tali sistemi devono comunque essere presenti nel listino del fabbricante del trattore.
4	In caso di acquisto di un trattore T2 con telaio ROPS a due montanti, l'Allegato consente di aggiungere al costo base o	Il sistema agevolatore per l'abbassamento e il sollevamento del telaio ROPS a due montanti consiste nell'insieme di attuatori, dispositivi di

	standard del trattore quello del "sistema agevolatore per l'abbassamento e il sollevamento del telaio dal posto di guida". Quali caratteristiche deve avere tale sistema?	blocco/sblocco e sensori che permettono la movimentazione in sicurezza dell'arco dalla configurazione sollevata alla configurazione abbattuta e viceversa. La movimentazione del telaio deve essere comandata direttamente dalla postazione di guida, senza necessità, per l'operatore, di intervenire manualmente sul telaio, o arco di protezione. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento e dell'inclusione nel costo base/standard del trattore, tale sistema deve comunque essere presente nel listino del fabbricante del trattore.
5	Con riferimento alla FAQ n. 2 è possibile includere nel prezzo di listino del trattore (costo base o standard) anche le voci a scelta obbligatoria in assenza delle quali il listino non può essere emesso?	Sì, ma limitatamente ai seguenti sistemi o dispositivi la cui assenza pregiudicherebbe la normale operatività del trattore: trasmissione, assale anteriore e/o posteriore, sistema idraulico (pompa e distributori), attacco a tre punti posteriore e a condizione che il listino (a stampa o emesso dal configuratore online) rechi l'indicazione esplicita che tali elementi o dispositivi devono obbligatoriamente essere scelti dall'acquirente tra le diverse versioni disponibili.
6	Qualora il costo di listino del trattore nella sua configurazione base o standard non comprenda gli pneumatici, vengono posti vincoli in merito alla tipologia di pneumatici da includere nel prezzo base?	No, qualora l'allestimento base del trattore non comprenda gli pneumatici, il costo base o standard del trattore viene calcolato inserendo quelli selezionati dall'impresa.
7	Nel caso in cui l'allestimento scelto dall'impresa comprenda pneumatici di tipologia o di marca diverse da quelle del trattore base, è possibile computarne il costo nella voce relativa al prezzo di listino base o standard del trattore?	No, il costo degli pneumatici può essere computato nel costo base o standard del trattore solo qualora questi non siano presenti nel relativo allestimento base o standard.
8	Considerato che il costo di listino degli accessori per lo specifico allestimento richiesto non può superare il 30% del prezzo di listino del trattore, è possibile avere un esempio che illustri come viene calcolato il costo ammissibile?	Il calcolo del costo totale del progetto può essere esemplificato come segue: • costo totale di listino = 140.000 euro • costo di listino base = 100.000 euro • costo degli accessori = 40.000 euro • costo massimo ammissibile degli accessori = 30.000 euro. Il costo totale di listino eccede in questo caso di 10.000 euro il costo di listino massimo ammissibile dato dalla somma 100.000+30.000 euro. In fase di valutazione tecnico-amministrativa della domanda, il costo del progetto verrà pertanto ricalcolato applicando al costo di listino ammissibile lo stesso sconto percentuale applicato dal rivenditore che deve comunque essere almeno del 20%.

9	È finanziabile un progetto che preveda l'acquisto di una macchina dotata di motore proprio e di due attrezzature di lavoro intercambiabili?	Le attrezzature intercambiabili non si configurano come utensili, ma sono esse stesse macchine ai sensi della direttiva 2006/42/CE e concorrono a determinare il numero massimo di 2 beni finanziabili; pertanto, nella fattispecie rappresentata potrebbero essere ammesse a finanziamento la macchina dotata di una sola attrezzatura intercambiabile oppure le due attrezzature intercambiabili. Si evidenzia che trattandosi in ogni caso di due beni distinti, per ciascuno di essi, quali Bene 1 e Bene 2, in fase di domanda dovranno essere selezionati una misura/intervento e un fattore di rischio/soluzione tecnica.
10	È finanziabile un progetto che preveda l'acquisto di un trattore con caricatore frontale?	Diversamente dal sollevatore anteriore o posteriore, il caricatore frontale, così come definito nella norma EN 12525, costituisce un'attrezzatura intercambiabile; pertanto può essere richiesto come Bene 2 in aggiunta al trattore (Bene 1). In fase di domanda sarà quindi necessario selezionare 1 misura/intervento e 1 fattore di rischio/soluzione tecnica per ciascuno dei due beni richiesti (trattore e caricatore frontale). Si evidenzia che nel caso di richiesta di un trattore e di un caricatore frontale, il trattore dovrà essere dotato di struttura FOPS.
11	Nel caso in cui il caricatore frontale che si intende acquistare non sia dotato, nella versione base, di alcun attrezzo terminale è possibile inserirne uno nel preventivo?	Ai fini dell'Allegato 5 si considera bene unico un caricatore frontale completo di un attrezzo terminale prodotto dal medesimo fabbricante. L'Allegato non pone condizioni in merito alle caratteristiche di tale attrezzo terminale che pertanto potrà configurarsi sia come utensile che come attrezzatura intercambiabile. Non sono ammissibili a finanziamento ulteriori attrezzi terminali.
12	Qualora si intenda acquistare una macchina porta attrezzi con atomizzatore, viene considerata come una macchina unica o come una macchina agricola dotata di motore proprio e una macchina agricola non dotata di motore proprio?	Si tratta di 2 beni: una macchina agricola dotata di motore proprio e una macchina agricola non dotata di motore proprio.
13	Per l'acquisto di un trattore con rimorchio, il rimorchio si può considerare come accessorio al trattore o deve essere considerato una macchina separata?	Il rimorchio agricolo può essere finanziato se dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE dal fabbricante, configurandosi quindi come macchina; pertanto in tal caso deve essere considerato quale bene distinto dal trattore.
14	Nel caso l'impresa intenda acquistare un carrello industriale a braccio telescopico (sollevatore telescopico o telehandler), ai fini del bando deve essere considerato quale trattore o quale macchina agricola dotata di motore proprio?	Il fabbricante di carrelli industriali a braccio telescopico può: • omologarli conformemente al regolamento UE 167/2013; oppure • dichiararli conformi alla direttiva 2006/42/CE.

	Quali documenti devono di conseguenza essere inviati a dimostrazione dell'omologazione/certificazione del bene?	Pertanto ai fini dell'Allegato il carrello industriale a braccio telescopico può essere considerato: • trattore agricolo se omologato conformemente al regolamento UE 167/2013; oppure • macchina agricola dotata di motore proprio, se dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE. Nella perizia asseverata occorrerà di conseguenza indicare il bene richiesto come trattore, se omologato in conformità al regolamento UE 167/2013, oppure come macchina con motore, se certificato secondo la direttiva 2006/42/CE. Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati campi (misura/intervento e fattore di rischio/soluzione tecnica) coerenti con l'omologazione/certificazione del carrello industriale a braccio telescopico che si intende acquistare. In fase di rendicontazione dovranno essere inviati i seguenti documenti a dimostrazione dell'omologazione/certificazione: • se omologato quale trattore: certificato di conformità al tipo omologato di cui al regolamento UE 167/2013 unitamente alla dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2006/42/CE per il braccio telescopico in quanto non rientrante nell'omologazione secondo il reg. UE 167/2013 • se certificato quale macchina: dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2006/42/CE.
15	Un'azienda vuole sostituire il vecchio trattore con piano di carico (motoagricola) con uno nuovo. Si chiede se ai fini del bando si tratta di un trattore agricolo o di una macchina agricola dotata di motore proprio	La motoagricola può essere omologata secondo il regolamento UE 167/2013 o in alternativa essere certificata come macchina in conformità alla direttiva 2006/42/CE. Pertanto ai fini dell'Allegato essa può essere considerata: • trattore agricolo, se omologata conformemente al regolamento UE 167/2013; • macchina agricola dotata di motore proprio, se dichiarata conforme alla direttiva 2006/42/CE. Nella perizia asseverata occorrerà di conseguenza indicare il bene richiesto come trattore, se omologato in conformità al regolamento UE 167/2013, oppure come macchina con motore, se certificato secondo la direttiva 2006/42/CE. Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati campi (misura/intervento e fattore di rischio/soluzione

		tecnica) coerenti con l'omologazione/certificazione della motoagricola che si intende acquistare.
16	È finanziabile l'acquisto di un escavatore compatto?	Sì, purché detta macchina sia utilizzata dall'impresa richiedente per lo svolgimento di attività dirette esclusivamente alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali. Si fa presente che in tale caso non è però possibile la selezione della soluzione tecnica 3a in quanto la macchina in questione non è funzionale allo svolgimento delle operazioni indicate nell'Allegato per tale soluzione tecnica.
17	In caso di richiesta di acquisto di un trattore T2 o C2 (anche se non omologato secondo il regolamento UE 167/2013) per il quale la cabina di livello 4 non è disponibile al momento della redazione della perizia asseverata, si chiede: a) se il progetto è ammissibile qualora la cabina di livello 4 sia disponibile successivamente, al momento dell'acquisto b) in caso affermativo, se è possibile certificare la cabina in livello 4 anche in fase successiva all'omologazione tramite test condotti ai sensi della norma EN 15695-1:2009	a) Sì, l'acquisto è possibile nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni: • in fase di completamento e conferma della domanda dovrà essere inviata, in allegato alla perizia asseverata, una dichiarazione del fabbricante relativa alla fornitura di trattore dotato di cabina di livello 4; • in fase di rendicontazione dovrà essere data evidenza della presenza di cabina di livello 4 nella documentazione di acquisto (fattura); dovrà inoltre essere inviata documentazione fotografica della marcatura della cabina con l'indicazione del livello secondo la norma EN 15695-1:2009 o, in alternativa, evidenza della cabina di livello 4 all'interno del libretto di uso e manutenzione b) Sì, il fabbricante può procedere alla certificazione della cabina in livello 4 tramite i test indicati, dandone evidenza documentale.
18	In merito a quanto previsto al paragrafo 3 – Tipologie di intervento ammissibili, con particolare riferimento ai requisiti per i trattori T2 e C2, si chiede se è ammissibile a finanziamento tramite selezione della soluzione tecnica 1a) un trattore con cabina conforme a EN 15695-1:2009 di categoria inferiore a 4	No, non è possibile in quanto l'Allegato prevede espressamente, per i trattori di categoria T2 e C2 dotati di cabina, che questa sia di livello 4.
19	L'Allegato prevede, per i trattori T2 e C2 (anche se non omologati secondo il regolamento UE 167/2013), che in caso di cabina multifiltro, il passaggio al sistema di filtrazione di categoria 4 avvenga attraverso un comando posto in cabina e non per sostituzione manuale dei filtri. Cosa si intende per cabina multifiltro?	Per cabina multifiltro si intende una cabina dotata sia di sistema di filtrazione di categoria 4 che di sistema di filtrazione di categoria inferiore, solitamente categoria 2, entrambi contemporaneamente installati.

20	È finanziabile un trattore il cui allestimento preveda il sistema di guida automatica?	Per sistema di guida automatica si intende un complesso di componenti, usati insieme al sistema di sterzo principale, che forniscono assistenza all'operatore nelle fasi di sterzata del trattore. In proposito, occorre distinguere due casi: a) il sistema è presente nel listino del trattore e installato dal fabbricante del trattore stesso; in questo caso il sistema è finanziabile. In fase di rendicontazione la presenza del sistema dovrà risultare dal libretto di uso e manutenzione del trattore o dall'allegato tecnico alla carta di circolazione; diversamente potrà essere richiesta una dichiarazione del fabbricante del trattore relativa all'omologazione del medesimo secondo il regolamento UE 167/2013, comprensiva del sistema di guida automatica; b) il sistema di guida automatica non è presente nel listino del fabbricante del trattore ed è installato da un soggetto diverso dal costruttore del trattore (cd. after-market); in questo caso, il sistema non è finanziabile. Inoltre, tenuto conto che l'installazione del sistema di guida automatica interessa aspetti di carattere omologativo riguardanti non solo la rispondenza del sistema ai requisiti di sicurezza specificati nella norma ISO 10975:2009 ma anche la sua compatibilità con il trattore oggetto di finanziamento, qualora esso sia comunque installato anche se non finanziato, sarà necessario inviare in fase di rendicontazione un aggiornamento della carta di circolazione.
21	È ammissibile l'acquisto di un trattore avente potenza nominale netta inferiore a 130kW ma con richiesta di acquisto anche di accessori contenuti nel listino del fabbricante del trattore che ne aumentano la potenza nominale oltre il limite dei 130kW imposto dall'Allegato?	Il requisito relativo al limite di 130kW per la potenza nominale netta del trattore acquistabile è da verificare rispetto al corrispondente valore dichiarato dal fabbricante in fase di omologazione e riportato nel certificato di conformità al tipo omologato secondo il reg. UE 167/2013. Considerato che il certificato di conformità al tipo omologato non è disponibile fino all'acquisto del trattore e che quindi il dato non è generalmente ricavabile dalla documentazione fornita in fase di verifica della documentazione a conferma e completamento della domanda, il progetto potrà essere comunque approvato in tale fase di verifica sulla base della documentazione presentata. Sarà però cura dell'impresa richiedente esperire presso il fabbricante gli opportuni accertamenti circa il valore della potenza nominale netta (<i>declared rated net power</i>) riportato nel certificato di conformità al

		tipo omologato, al fine di evitare il respingimento del progetto in fase di rendicontazione a causa del mancato rispetto del requisito imposto dall'Allegato.
Quesiti relativi alle Misure/Interventi		
22	La Misura 1a può essere selezionata in caso di acquisto di macchine per la mungitura dotate di motore elettrico?	Sì, in quanto il requisito dell'assenza di motore richiesto dalla Misura 1a è circoscritto ai motori per l'autodislocamento.
23	Con la selezione delle Misure 2a o 2b, in quali casi può essere utilizzato il parametro di emissione relativo PN?	Il parametro PN può essere selezionato per la verifica del rispetto di riduzione delle emissioni inquinanti solo nel caso in cui il trattore o la macchina agricola da acquistare abbiano una potenza massima netta maggiore o uguale a 19 kW e minore di 56 kW.
24	Relativamente all'intervento 2f) si chiede quali parametri debbano essere considerati per dimostrare la riduzione del consumo di carburante della macchina motrice o del trattore cui sarà destinata l'attrezzatura intercambiabile oggetto di acquisto.	L'Allegato non pone vincoli in merito ai parametri da considerare che dovranno essere opportunamente individuati e stimati nella valutazione della riduzione del consumo di carburante riportata nella perizia asseverata o allegata ad essa. A titolo di esempio, la valutazione potrà essere condotta valutando il diverso consumo di carburante con le due attrezzature intercambiabili utilizzate per la medesima lavorazione considerando la capacità operativa (proporzionale p.es. al fronte di lavoro e alla velocità di avanzamento) delle due attrezzature con il trattore/macchina che opera alla potenza minima.
25	Relativamente all'intervento 2f), in caso di situazioni particolari debitamente motivate è ammesso il confronto tra la situazione ante e post intervento mediante l'utilizzo di un trattore differente?	No in quanto l'intervento si riferisce all'abbattimento delle emissioni inquinanti attraverso la riduzione del 30% del consumo di carburante della macchina motrice o del trattore. Pertanto, se la macchina motrice o il trattore sono differenti si determinano situazioni che non sono confrontabili ai fini di questo intervento.
26	Relativamente alla Misura 2a,b,c,d, per il confronto con i valori limite delle emissioni inquinanti è più corretto considerare i valori indicati dai costruttori secondo il ciclo di prova NRTC oppure secondo il ciclo di prova NRSC?	I valori da confrontare sono quelli utilizzati dal fabbricante in fase di omologazione del tipo di trattore o di macchina agricola o forestale e che sono riportati nel certificato di conformità al tipo omologato. Poiché tale documento non è generalmente disponibile in fase di conferma e completamento della domanda, l'impresa richiedente dovrà acquisire una dichiarazione del fabbricante in merito, che trovi successiva conferma nel certificato di conformità al tipo omologato. Qualora detto certificato di conformità riporti i valori secondo entrambi i cicli NRTC e NRSC sarà sufficiente che la riduzione richiesta dalla Misura 2 sia rispettata per almeno uno dei due cicli di prova.
Quesiti relativi ai Fattori di rischio/Soluzioni tecniche		

27	Per le macchine da sostituire a quale data corrisponde la condizione di immissione sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 98/37/CE?	La data di recepimento a cui riferirsi nel nostro Paese è il 21/09/1996 o, solo per alcune macchine per il sollevamento, il 31/12/1996. Ciò in quanto l'emanazione della direttiva 98/37/CE ha sostituito la direttiva 89/392/CEE costituendone un mero passaggio di consolidamento unitamente alle direttive 93/44/CEE e 93/68/CEE, già recepite in Italia con il d.p.r. 459/96. Tale decreto è infatti entrato in vigore il 21 settembre 1996 e per alcune tipologie di macchine per il sollevamento il 31/12/1996.
28	Quale documentazione è ritenuta idonea per la dimostrazione della piena proprietà al 31 dicembre 2022 e della data di prima immissione sul mercato di trattori e macchine oggetto di sostituzione?	Come previsto dall'art. 18 dell'Avviso pubblico, per i progetti che comportano la sostituzione di trattori/macchine agricole o forestali di proprietà dell'impresa, i documenti attestanti la piena proprietà da parte dell'impresa e la data di prima immissione sul mercato devono avere valore oggettivo e non possono consistere in autocertificazioni. Si considerano validi in questo senso i documenti di tipo amministrativo/tecnico, in cui compare il bene con i suoi dati identificativi, dai quali possano essere desunte oggettivamente tali informazioni, nonché, per la dimostrazione della piena proprietà, il contestuale riferimento al proprietario, quali per esempio: per la piena proprietà da parte dell'impresa: • carta di circolazione per i trattori e per le macchine idonee per la circolazione su strada • certificato di assicurazione per i trattori e per le macchine idonee per la circolazione su strada • fascicolo aziendale (per le sole attrezzature intercambiabili) • fatture di acquisto con riscontro della transazione economica • atto di acquisto registrato • atto notarile (p.es. di cessione di ramo d'azienda) • fatture di manutenzione • libro dei cespiti ammortizzabili per la data di prima immissione sul mercato: • carta di circolazione per i trattori e per le macchine idonee per la circolazione su strada • dichiarazione del fabbricante relativa alla data di costruzione dello specifico trattore/macchina • atto di acquisto registrato • atto notarile (p.es. di cessione di ramo d'azienda) • fatture di acquisto con riscontro della transazione economica

		• anno di costruzione riportato sul trattore/macchina • libro dei cespiti ammortizzabili
29	È possibile avere uno schema che riporti, in sintesi, quali sono i requisiti di sostituzione di trattori e macchine per le Soluzioni tecniche 1a-b e 2a-b-c-d?	Sì, si allega una tabella di sintesi in calce al presente documento.
30	Quali documenti possono essere inviati in rendicontazione per attestare la rottamazione di trattori e macchine agricole sostituiti?	Ai sensi dell'Allegato, in fase di rendicontazione l'impresa deve inviare la documentazione attestante l'avvenuta rottamazione del trattore e/o della macchina di proprietà, se prevista dallo specifico progetto, con evidenza dei dati identificativi del trattore o della macchina rottamati (ad es. marca, modello, matricola, n. serie, targa, telaio). Nello specifico, tale documentazione può consistere in: • certificato di rottamazione (CRD) • formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) scaricato dal sistema RENTRI e completo dei dati inseriti dal destinatario • FIR in formato cartaceo emesso in vigenza della possibilità di utilizzo in alternativa al FIR digitale • dichiarazione di presa in carico da parte del centro di demolizione, in caso di consegna diretta del bene da rottamare.
31	Le Soluzioni tecniche 1b, 2c e 2d prevedono la rottamazione o la permuta di "analogha macchina di proprietà dell'azienda". Si chiede se per l'acquisto di macchine operatrici semoventi possano essere sostituite combinazioni di trattori con attrezzature intercambiabili in grado di svolgere le medesime funzioni della macchina operatrice da acquistare.	No, tale possibilità non trova riscontro nei requisiti per la sostituzione delle macchine previsti dall'Allegato.
32	Qualora per la macchina agricola da sostituire non siano disponibili dati di rumorosità forniti dal fabbricante all'immissione sul mercato, è possibile fornire dati ottenuti da misurazioni effettuate al momento della domanda?	No, in quanto l'Allegato 5 richiede che i valori di potenza acustica e di pressione acustica dichiarati dal fabbricante della macchina da acquistare siano confrontati con i corrispondenti valori dichiarati dal fabbricante nel manuale di uso e manutenzione della macchina di proprietà o in altri documenti ufficiali. Perché gli "altri documenti ufficiali" siano accettabili devono comunque essere riferiti alla rumorosità misurata al momento dell'immissione sul mercato, al pari dei valori dichiarati nel manuale di uso e manutenzione.
33	Con riferimento alle Soluzioni tecniche 2a e 2b relative al Fattore di rischio rumore quali dati devono essere forniti per il rumore all'orecchio dell'operatore?	Per il rumore all'orecchio dell'operatore è necessario fornire i valori sia a cabina chiusa che a cabina aperta, dovendo entrambi rispettare la riduzione richiesta.

34	Relativamente al fattore di rischio 2, nel caso di progetti volti a ridurre il rischio rumore mediante l'acquisto di un trattore a cingoli, quali direttive o regolamenti comunitari sono applicabili ai fini della determinazione dei livelli di rumorosità? Quali sono le modalità ammesse per la determinazione di detti livelli?	Qualora il trattore a cingoli sia omologato conformemente al regolamento UE 167/2013, nella domanda potranno essere selezionate le soluzioni tecniche 2a) o 2b) e dovranno essere forniti i dati della rumorosità dichiarata dal fabbricante come livello sonoro all'orecchio dell'operatore sia a cabina aperta che a cabina chiusa, misurato conformemente all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 1322/2014, e come livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/985. Qualora il trattore a cingoli sia dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE, nella domanda potranno essere selezionate le soluzioni tecniche 2c) o 2d) e la riduzione della rumorosità dovrà essere riferita ai valori dichiarati dal fabbricante del trattore a cingoli da acquistare sia come livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A sia come livello di potenza acustica (sonora) ponderato A richiesti dalla direttiva 2006/42/CE, come indicato nell'Allegato.
35	Per le Soluzioni tecniche 2c e 2d, nel caso in cui il livello di emissione della pressione acustica della macchina da acquistare o di quella da permutare sia inferiore o uguale al limite indicato dalla direttiva di riferimento e non sia dichiarato dal fabbricante il valore della potenza sonora in quanto non reso obbligatorio dalle disposizioni legislative, è necessario comunque fornire tale valore?	No, in questo caso l'Allegato ammette il confronto sui soli dati di pressione acustica.
36	Con riferimento alle soluzioni tecniche 2c) e 2d) si chiede quanto segue. Si intende acquistare un sollevatore telescopico, o "telehandler", certificato come macchina. Ai fini della dimostrazione della riduzione della rumorosità è ammesso il confronto con altro sollevatore telescopico già di proprietà dell'impresa ma omologato come trattore?	Considerata la doppia possibilità di omologazione dei sollevatori telescopici come trattori o come macchine si ritiene ammissibile il confronto della rumorosità del nuovo sollevatore con quella del sollevatore già di proprietà, anche se omologato come trattore. Tuttavia, poiché nel caso specifico il telehandler che si intende acquistare è una macchina, ai fini della valutazione del livello di rumorosità dovranno essere confrontati il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A e il livello di potenza acustica (sonora) ponderato A forniti dai fabbricanti del telehandler nuovo e di quello di proprietà, come richiesto dall'Allegato.
37	È possibile la selezione delle Soluzioni tecniche 2a-b-c-d da parte di imprese che non hanno un trattore e/o una macchina di proprietà da permutare?	No, le Soluzioni tecniche del Fattore di rischio 2) relativo alla riduzione del rumore richiedono necessariamente la permuta di un trattore (soluzioni tecniche 2a-b) o di una macchina (soluzioni tecniche 2c-d).

38	La Soluzione tecnica 3a) può essere selezionata se le operazioni svolte dalla macchina che si intende acquistare erano prima svolte da un terzista con le proprie attrezzature di lavoro?	No, la soluzione tecnica 3a) si riferisce alla meccanizzazione di un'operazione che precedentemente all'attuazione del progetto veniva svolta in modo manuale dai dipendenti dell'impresa richiedente.
39	Si chiede se un miniescavatore/escavatore può essere considerato macchina funzionale alla meccanizzazione delle operazioni di "sviluppo, la cura e la manutenzione delle colture" e se quindi per esso può essere selezionata la Soluzione tecnica 3a).	No, in quanto macchina destinata ad altre operazioni e non compresa tra quelle indicate a titolo esemplificativo nell'Allegato.
40	La Soluzione tecnica 3a è compatibile con l'acquisto di un trattore?	No, in quanto per questa soluzione tecnica l'Allegato 5 prevede unicamente l'acquisto di macchine.
41	La Soluzione tecnica 3a è compatibile con l'acquisto di un rimorchio agricolo da utilizzare per il trasporto dei prodotti raccolti?	No, in quanto la soluzione tecnica 3a esclude esplicitamente questo tipo di attrezzatura.
42	La Soluzione tecnica 3a è compatibile con l'acquisto di una macchina rotoimballatrice o di una rotopressa?	No, come macchine di raccolta del foraggio sono ammesse solo quelle che svolgono operazioni fino alla fase di andatura.

INTEGRAZIONE FAQ 29

Nella tabella che segue sono riportate in sintesi le condizioni di sostituzione di trattori e macchine per le Soluzioni tecniche 1a-b, 2a-b-c-d

BENE DA SOSTITUIRE	IMMISSIONE SUL MERCATO	MODALITÀ DI SOSTITUZIONE	SOLUZIONI TECNICHE COMPATIBILI
Trattore*	Prima dell'1/1/2005	Rottamazione	1a, 1b**
Trattore*	Tra l'1/1/2005 e il 31/12/2012	Rottamazione	1a, 1b**
		Permuta	2a, 2b, 2c, 2d**
Trattore*	Dopo il 31/12/2012	Non sostituibile	/
Macchina con motore	Ante dir 98/37/CE***	Rottamazione	1b
Macchina con motore	Post dir 98/37/CE e ante dir 2006/42/CE***	Rottamazione	1b
		Permuta	2c, 2d
Macchina con motore	Post dir 2006/42/CE***	Non sostituibile	/
Macchina senza motore	Ante dir 2006/42/CE***	Rottamazione	1b
Macchina senza motore	Post dir 2006/42/CE***	Non sostituibile	/

* per "Trattore" si intendono i trattori da sostituire sia a ruote che a cingoli

** soluzioni tecniche 1a, 2a, 2b in caso di acquisto di trattori omologati al reg. UE 167/2013; soluzioni tecniche 1b, 2c, 2d in caso di acquisto di trattore a cingoli non omologato al reg. UE 167/2013

*** per ante/post direttiva CE si intende ante/post le specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria